

# **COMITATO VENEZIA**

Comitato per la tutela, la preservazione e la valorizzazione della Cultura Veneta e di Venezia

## **Atto Costitutivo e Statuto**

### **Articolo 1 Denominazione e Sede**

In data 1 settembre 2012 in via Verdi n.10 di Venezia Mestre, si è costituito il "Comitato Venezia", Comitato per la tutela, la preservazione e la valorizzazione della Cultura Veneta e di Venezia".

Il Comitato ha sede in Venezia - Mestre, 30171, via Verdi n° 10

### **Articolo 2 Scopi e finalità**

Il Comitato è un ente apartitico, apolitico, aconfessionale e senza scopo di lucro che si prefigge di: diffondere la conoscenza della storia, arte, cultura e lingua del Veneto e di Venezia; valorizzare il patrimonio territoriale storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia; tutelare la valorizzazione di beni culturali, bibliografici e archivistici, favorendone la più ampia fruibilità da parte della collettività; favorire l'interscambio culturale tra altre regioni d'Italia ed enti territoriali di altri Paesi con i quali il Veneto e Venezia sono storicamente legati.

Al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti il Comitato potrà svolgere le seguenti attività:

promuovere e progettare convegni e seminari sulla storia, arte, cultura e lingua veneta e veneziana per chiunque abbia interesse ad apprendere o approfondire la sua conoscenza; indire concorsi finalizzati ad accrescere l'interesse delle persone nei confronti dei territori veneti e di Venezia ; promuovere spettacoli sia teatrali che musicali, mostre, gallerie fotografiche e proiezioni; collaborare e partecipare a progetti, iniziative e attività in collegamento e collaborazione con Istituzioni Culturali nazionali e internazionali finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico del Veneto e di Venezia, anche mediante lo studio e la diffusione conoscitiva multimediale; promuovere la pubblicazione di fonti e testi rari relativi al patrimonio linguistico e culturale veneto; avvalersi di proprie pubblicazioni a carattere divulgativo.

### **Articolo 3 Durata**

La durata del Comitato è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### **Articolo 4 Soci**

Il Comitato è composto dalle seguenti categorie di Soci: enti, associazioni e privati, nonché tutte quelle Istituzioni, sia pubbliche che private, che abbiano analoghe finalità e permettano il migliore perseguimento della promozione e sostegno della cultura veneta e di Venezia nel mondo: a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari; c) Soci Sostenitori; c) Soci Simpatizzanti; d) Soci Onorari;

- a) **Soci Fondatori** sono coloro i quali hanno partecipato alla fondazione del Comitato desiderando svolgere l'attività storico - culturale che il Comitato si prefigge, e partecipino alla vita sociale dello stesso;
- b) **Soci Ordinari** sono tutti coloro i quali desiderano svolgere l'attività storico - culturale che il Comitato si prefigge e partecipino alla vita sociale il Comitato stesso;
- c) **Soci Sostenitori** sono tutti coloro i quali desiderano sostenere l'attività storico - culturale che il Comitato si prefigge e partecipino alla vita sociale il Comitato stesso;

- d) **Soci Simpatizzanti** sono tutti coloro i quali, pur non partecipando attivamente alla vita sociale del Comitato, ne promuovano l'attività e la conoscenza del medesimo. I soci simpatizzanti non hanno diritto di voto in seno al Comitato;
- e) **Soci Onorari** sono tutti coloro i quali, giudicandoli meritevoli, il Consiglio Direttivo decide di annettere all'interno del Comitato stesso non imponendo loro obblighi, doveri, o spese di qualsiasi tipo. I soci Onorari non hanno diritto di voto in seno al Comitato.

La qualifica di Socio si acquisisce solo dopo l'accettazione da parte del C. Direttivo della domanda di iscrizione, presentata in forma scritta: chiunque desideri diventare socio del Comitato è tenuto a presentare domanda nel modo e nella forma stabilita dal Regolamento; tutti i Soci, all'atto dell'iscrizione, dichiarano di aver preso visione dello statuto del Comitato e di accettarlo senza nessuna remora; nessun Socio può prendere contatti autonomamente, presso Enti, Associazioni o Privati iniziative che coinvolgano l'attività del Comitato, senza la preventiva autorizzazione del C. Direttivo. La qualifica di Socio decade per: dimissioni volontarie; esclusione causa Indegnità (comportamento lesivo del buon nome e dell'armonia interna del Comitato, gravi e ripetute violazioni del regolamento interno); mancato pagamento della quota di iscrizione annua entro i termini previsti nel regolamento interno; l'esclusione di un socio per "indegnità" è decisa dal C. Direttivo, al decadimento dalla qualifica di Socio/a, ogni materiale cartaceo o supporto multimediale o attrezzatura di vario genere, di proprietà del Comitato, dovrà essere riconsegnata entro giorni 7 dalla data di decadenza dal medesimo.

## **Articolo 5    *Gli organi***

Gli organi del Comitato sono 1) l'Assemblea dei soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente.

Tutte le cariche in seno al Comitato ed ai suoi organi non sono retribuite.

## **Articolo 6    *L'Assemblea dei soci***

L'Assemblea dei Soci del Comitato è l'organo sovrano ed è così costituita da: 1) Tutti coloro che hanno la qualifica di socio fondatore, ordinario o sostenitore maggiorenne con diritto ad un voto; 2) Tutti coloro che hanno la qualifica di socio simpatizzante e onorario senza diritto di voto. L'assemblea dei Soci dovrà essere convocata almeno una volta l'anno per relazionare sull'andamento dell'attività del Comitato.

L'assemblea potrà essere convocata, a cura del Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno due terzi degli associati, ogni qualvolta ve ne sia la necessità, mediante convocazione scritta (lettera, e-mail, avviso sul sito) almeno 7 giorni prima della data fissata, con relativa presentazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea, in sede ordinaria, ha il compito di provvedere alla nomina delle cariche sociali e di deliberare su: Relazione del Presidente sull'attività svolta e su quella programmatica; Bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal C. Direttivo; nomina dei membri del C. Direttivo; nomina di due scrutatori tra i soci maggiorenni; ratifica di provvedimenti di revoca della qualifica di socio su proposta del C. Direttivo.

L'Assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a: modifiche da apportare allo Statuto e redazione o modifica di regolamenti interni; scioglimento del Comitato; indicazione del soggetto cui destinare l'eventuale residuo attivo all'atto di scioglimento del Comitato.

Delle Assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il C. Direttivo adotterà ogni opportuna iniziativa per comunicare a tutti i soci le decisioni assunte dagli organi sociali.

## **Articolo 7    *Validità assembleare***

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione con i soci presenti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta dai due terzi del C. Direttivo oppure dai due terzi dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente del Comitato indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 8 Validità deliberativa**

In seno all'assemblea ciascun Socio, sia esso Fondatore, Ordinario o Sostenitore ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I Soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio avente il diritto di voto mediante delega scritta e firmata. Ciascun Socio non può avere più di una delega.

Le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti qualora sia trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto dell'Assemblea ordinaria che dell'Assemblea straordinaria che si intenderanno così validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

### **Articolo 9 Il Consiglio Direttivo**

Il C. Direttivo del Comitato è costituito da 3 a 5 consiglieri eletti dall'assemblea, che ripartiranno tra di loro le seguenti cariche: Un Presidente; Un Vicepresidente; Un Segretario; Un Tesoriere.

Le decisioni in seno al Consiglio vengono prese a maggioranza dei componenti. Il Consiglio rimarrà in carica tre anni, al termine dei quali convocherà l'assemblea dei Soci per il rinnovo delle suddette cariche ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero C. Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere non è retribuita. Al C. Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Può essere eletto alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere ciascun Socio Fondatore, Ordinario o Sostenitore che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età.

### **Articolo 10 Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del C. Direttivo: nominare il Presidente; deliberare sulle domande di ammissione dei soci; adottare i provvedimenti disciplinari; approntare il programma dell'attività sociale; redigere la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea; fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci; nominare i soci onorari; disporre per la migliore organizzazione interna; deliberare annualmente l'importo della quota associativa; decidere se aderire o meno ad Associazioni o enti aventi gli stessi scopi.

### **Articolo 11 Elezione del Presidente e Consiglio Direttivo**

Il C. Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo 5 persone e viene eletto in assemblea tramite elezione diretta a maggioranza di Soci. Per poter essere eletti nel C. Direttivo, i soci devono essere in regola con i pagamenti della quota associativa. La varie cariche sono decise all'interno del C. Direttivo stesso.

### **Articolo 12 Convocazione Consiglio Direttivo**

Il C. Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, e-mail, fax), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. La riunione del C. Direttivo è comunque valida anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

### **Articolo 13 Validità Consiglio Direttivo**

Il C. Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il C. Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

### **Articolo 14 Durata in carica del Consiglio Direttivo**

Il C. Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce almeno una volta all'anno o comunque ogni volta che un suo componente lo ritenga necessario.

### **Articolo 15 Dimissioni**

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il C. Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero C. Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

### **Articolo 16 Il Presidente**

Il Presidente, che deve essere maggiorenne, ha la rappresentanza del Comitato a tutti gli effetti, presiede l'Assemblea dei Soci ed il C. Direttivo; se assente, è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può dare delega di rappresentanza ad un membro del C. Direttivo. In casi urgentissimi, può provvedere con i poteri del C. Direttivo. Le delibere così adottate dovranno essere ratificate dal C. Direttivo alla prima riunione.

### **Articolo 17 Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente, che deve essere maggiorenne, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

### **Articolo 18 Il Bilancio**

Il C. Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'anno sociale. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Comitato.

### **Articolo 19 Deposito denaro**

Il denaro incassato dalle varie attività verrà, di volta in volta, depositato presso il c.c. intestato e dedicato al Comitato.

Il tesoriere è tenuto a rendere trimestralmente, i conti al Consiglio Direttivo e questo, almeno una volta all'anno, a tutti i soci riuniti in assemblea generale.

### **Articolo 20 Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 21 Patrimonio**

Il patrimonio del Comitato è costituito da: a) beni mobili ed immobili di proprietà del Comitato; b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti; d) premi e riconoscimenti conseguiti nell'attività; Le entrate del Comitato sono costituite da: a) le quote associative; b) le eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi; c) i contributi di enti ed associazioni; d) i proventi derivanti dalle attività organizzate dal Comitato; e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Al fine della raccolta dei fondi necessari per lo svolgimento della

sua opera, il Comitato potrà avvalersi di qualsiasi strumento idoneo; in ogni caso i proventi di qualsivoglia attività, come pure eventuali sopravvenienze attive d'esercizio, verranno impiegati per il raggiungimento delle finalità prefissate nell'art. 2. I fondi del Comitato sono impiegati per pagare le spese amministrative e quelle di qualsiasi altra natura quali lo sviluppo, le manifestazioni, le relazioni pubbliche, l'ospitalità, le conferenze, gli spettacoli ecc., sempre in linea con gli obiettivi del Comitato. Sono previsti rimborsi spese ai componenti del Consiglio Direttivo.

Le obbligazioni finanziarie del Comitato sono garantite solo dai beni dello stesso, con esclusione di responsabilità personali dei suoi componenti. Durante la vita del Comitato non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili, derivanti dallo svolgimento dell'attività o da altre fonti, verranno devoluti esclusivamente al fine di favorire e migliorare lo sviluppo dell'attività stessa.

## **Articolo 22 Scioglimento**

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi dei soci esprimenti il voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento del Comitato deve essere presentata da almeno i due terzi dei soci aventi il diritto al voto. L'Assemblea, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio del Comitato che verrà devoluto.

## **Articolo 23 Modifiche allo Statuto**

Il presente statuto potrà essere modificato alle seguenti condizioni: a) che la proposta di modifica sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea; b) che all'Assemblea siano presenti almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo del Comitato; c) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno 2/3 dei presenti.

## **Articolo 24 Disposizioni generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato applicabili in materia.

Venezia –Mestre 1 settembre 2012

Il Presidente  
Maurizio Vittoria

Vice Presidente  
Gianni Trevisan

Tesoriere  
Sabrina Forti